

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

(nel seguito denominata ENEA), con sede legale e domicilio fiscale in Roma, 00196 Lungotevere G. A. Thaon di Revel, 76 (C.F. 01320740580 e Partita IVA 00985801000), nella persona dell'ing. Giorgio Graditi, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'ENEA, pec: direzione generale@cert.enea.it, da una parte;

E

l'Agenzia per l'Italia Digitale (nel seguito anche "Agenzia" o "AgID") – con sede in Roma, via

Liszt 21, codice fiscale 97735020584 - nella persona del Direttore Generale, ing. Mario Nobile, ivi domiciliato per la carica; pec: protocollo@pec.agid.gov.it, dall'altra parte;

(ENEA e AgID nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche "le Parti");

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici quando concorrono tutte le condizioni ivi previste;
- la Direttiva Europea 2007/2/CE - recepita con il Decreto Legislativo n. 32 del 27 gennaio 2010 - istituisce l'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) definendo regole tecniche comuni per i dati geospaziali che si applicano nell'ambito oggetto dell'accordo quadro di collaborazione;

- la Direttiva 2019/1024/UE (Open Data) - recepita con il Decreto legislativo n. 200/2021, che ha modificato il Decreto legislativo n. 36/2006 – individua i dati di elevato valore al cui riutilizzo possono essere associati importanti benefici per la società, l’ambiente e l’economia, cui fanno parte anche diverse serie di dati “territoriali” detenuti nei relativi cataloghi nazionali e regionali;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” attribuisce all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) la funzione di programmazione e coordinamento delle attività digitali svolte dalle PA italiane, l’emanazione di Linee guida, regole, standard e guide tecniche nonché la gestione del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) che alimenta l’infrastruttura UE INSPIRE;
- l’AgID, con la Determinazione n. 50/2022, ha adottato e pubblicato le “Linee guida recanti regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali” ai sensi dell’articolo 59, comma 5 del CAD;
- l’AgID, con la Determinazione n. 183/2023, ha adottato le Linee Guida recanti regole tecniche per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (cd. Linee Guida Open Data [LG-OD]);
- l’AgID, con la Determinazione n. 329/2023, ha adottato la “Guida operativa sulle serie di dati di elevato valore” quale documento di orientamento per l’attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 e delle Linee Guida per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico;
- il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026 (Aggiornamento 2025): mira ad assicurare maggiore efficacia all’attività amministrativa in tutti i processi che coinvolgono l’utilizzo dei dati, sia con riferimento alla condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali, sia con riferimento al riutilizzo dei dati, anche per finalità commerciali, secondo il paradigma dei dati aperti;

individua gli obiettivi di aumento del numero di dataset aperti di tipo dinamico e resi disponibili attraverso i servizi di rete di cui al framework creato con la Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE) e definisce le conseguenti linee di azione in capo alle Pubbliche Amministrazioni;

- la Direttiva 2013/37/UE recepita con il Decreto legislativo n. 102 del 18/05/2015 disciplina il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;
- la Legge 7 giugno 2000, n. 150 – Norma sulle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni – promuove la trasparenza e diffusione delle informazioni al pubblico, a supporto dell'apertura e riuso dei dati;
- la direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act – EAA) - recepita con il Decreto Legislativo n. 82 del 27 maggio 2022 - armonizza i requisiti di accessibilità per i servizi di comunicazione elettronica e i relativi prodotti e integra la direttiva (UE) 2018/1972, che stabilisce requisiti in materia di accesso e scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità;
- la Legge 23 settembre 2025, n. 132 – Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale – reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale;
- la Strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese 2025 che definisce indirizzi e obiettivi per la digitalizzazione e valorizzazione dei dati pubblici e infrastrutture digitali;
- il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1, Componente 2 – prevede investimenti per la digitalizzazione e interoperabilità dei dati territoriali a supporto della transizione ecologica e sviluppo sostenibile.

DATO ATTO CHE

- L'ENEA è un Ente di diritto pubblico, istituito con legge 28 dicembre 2015, n. 221 nonché

disciplinato dall'art. 2, comma 6, del D. L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge 22 aprile 2021, n. 55, che pone l'ENEA sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'art. 4 del D. L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, in Legge 16 dicembre 2022, n. 204, finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, ed anche alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;

- l'AgID è l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che:
 - garantisce la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana coordinando tutte le Amministrazioni del Paese;
 - contribuisce alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica;
 - promuove le competenze digitali e la loro diffusione, collaborando con istituzioni, organismi internazionali, nazionali e locali.

DATO ATTO CHE

- L'ENEA, tramite la Direzione Transizione Digitale, Trattamento e Protezione Dati (DIGIT), svolge attività di studio e analisi delle tecnologie per la transizione digitale e presiede l'Ufficio per il digitale al quale è assegnata la transizione alla modalità operativa digitale e sono attribuiti compiti di pianificazione, coordinamento, indirizzo, promozione e monitoraggio per la realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta;
- la Direzione DIGIT cura, inoltre, la gestione documentale, la conservazione digitale, la sicurezza informatica, l'accessibilità ai servizi digitali e l'adozione di strumenti abilitanti (firme elettroniche, identità e domicilio digitale), promuovendo l'integrazione e l'interoperabilità tra sistemi e servizi, ferme restando le competenze delle altre Strutture

o uffici ENEA coinvolti nei processi digitali;

- l'ENEA, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, svolge attività di raccolta, produzione, gestione e condivisione di dati territoriali e ambientali ad alta risoluzione, con particolare riferimento a informazioni energetiche, climatiche, ambientali e infrastrutturali utili a supportare politiche pubbliche basate su evidenze scientifiche e modelli previsionali;
- l'ENEA partecipa a progetti nazionali ed europei che prevedono l'utilizzo e la valorizzazione dei dati territoriali secondo standard condivisi (tra cui quelli INSPIRE, ISO/OGC, e quelli definiti nel Piano Triennale per l'informatica nella PA);
- l'AgID supporta le Pubbliche amministrazioni centrali e locali, nell'ambito della prassi operativa definita dal framework nazionale di interoperabilità dei dati geospaziali, nella progettazione di data model che hanno nella georeferenziazione un aspetto qualificante, sostenendo l'importanza di garantire una stretta relazione tra nuovi tematismi e rappresentazione di base del territorio, seguendo la prassi operativa già applicata dall'Agenzia per la modellazione di altri domini (SINFI, PELL-IP, ecc.);
- l'AgID, in qualità di soggetto responsabile del coordinamento strategico della trasformazione digitale del Paese, promuove la standardizzazione, la qualità e la disponibilità dei dati territoriali a livello nazionale, anche attraverso il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT), in coerenza con le linee guida europee e nazionali.

CONSIDERATO CHE

- La collaborazione si inserisce nel contesto più ampio delle iniziative di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e di rafforzamento dell'infrastruttura nazionale dei dati, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme, modelli concettuali e strumenti di gestione dei metadati comuni;
- le Parti riconoscono la complementarità delle competenze nell'ambito dei dati

territoriali digitali, e intendono cooperare in modo sistemico per favorire la disponibilità e il riutilizzo dei dati geospaziali secondo standard tecnici omogenei e interoperabili;

- entrambe le Parti condividono l'obiettivo di promuovere l'interoperabilità semantica, tecnica e organizzativa dei dati territoriali, e di rendere i dati accessibili e riutilizzabili nel rispetto dei principi dell'open data e dei dati di elevato valore.

RITENUTI DI INTERESSE COMUNE

- La valorizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche dell'ENEA nell'elaborazione, analisi e modellazione dei dati, a supporto delle politiche pubbliche in materia di energia, ambiente e sviluppo sostenibile;
- lo sviluppo di strumenti, modelli e metodologie per la produzione, gestione e qualificazione dei dati in coerenza con gli standard vigenti;
- la partecipazione congiunta a tavoli tecnici, gruppi di lavoro e progetti nazionali e internazionali finalizzati allo sviluppo di infrastrutture digitali per la condivisione e l'interoperabilità dei dati;
- la promozione degli standard nazionali ed europei in materia di dati e servizi geospaziali e l'applicazione dei relativi regolamenti;
- la collaborazione per l'aggiornamento dei vocabolari controllati e dei thesauri condivisi relativi ai domini tematici territoriali, con particolare attenzione ai dataset di elevato valore e alle loro rappresentazioni semantiche;
- l'integrazione semantica e tecnica tra i sistemi informativi mediante l'adozione di ontologie, linked data e meccanismi di integrazione automatica dei flussi informativi;
- l'integrazione dei DBG (DataBase GeoTopografici) con domini tematici georeferenziati, seguendo la prassi operativa definita nell'ambito del framework nazionale di interoperabilità dei dati geospaziali;
- l'integrazione e la valorizzazione dei dati territoriali attraverso l'impiego di piattaforme

digitali e servizi di rete interoperabili, anche mediante tecnologie innovative quali l'intelligenza artificiale e i digital twin territoriali;

- l'analisi di big data ambientali e territoriali, a supporto della governance pubblica e dell'adattamento ai cambiamenti climatici;
- la definizione e sperimentazione di architetture digitali federate per il trattamento dei dati territoriali e ambientali, in linea con le strategie europee per i dati e con i principi del Green Deal e del Digital Europe Program;
- la promozione e la diffusione dei principi guida del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026 (Aggiornamento 2025);
- la promozione dell'accessibilità digitale dei dati e dei servizi geospaziali, in linea con le normative vigenti e le Linee Guida sull'Accessibilità degli strumenti informatici, al fine di garantire l'usabilità da parte di tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, anche attraverso interfacce inclusive e formati alternativi accessibili;
- la cooperazione nel campo della sicurezza e della qualità dei dati digitali, con particolare attenzione alla protezione delle informazioni critiche, alla certificazione dei flussi informativi e alla trasparenza degli algoritmi utilizzati;
- la promozione della cultura del dato e delle competenze digitali attraverso azioni formative congiunte, linee guida operative, workshop tematici e diffusione delle buone pratiche.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro di collaborazione (nel seguito anche "Accordo"), stipulato tra le Parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990, e si intendono integralmente riportate nel presente

articolo.

ART. 2 – FINALITA' E OGGETTO

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti instaurano un rapporto di collaborazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, finalizzato a:

- favorire lo scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche in materia di gestione, modellazione e condivisione dei dati territoriali e tematici;
- contribuire alla promozione della interoperabilità dei dati di pertinenza delle Parti;
- promuovere l'accessibilità digitale dei dati e dei servizi geospaziali, in linea con le normative vigenti e le Linee Guida sull'Accessibilità degli strumenti informatici, al fine di garantire l'usabilità da parte di tutti i cittadini, anche attraverso interfacce inclusive e formati alternativi accessibili;
- promuovere la cultura del dato e la diffusione delle competenze digitali.

2. Alla luce delle finalità di cui al comma precedente, oggetto del presente Accordo sono le seguenti attività:

- sviluppo e adozione di standard, strumenti e metodologie condivise in materia di dati;
- condivisione di metodologie e buone pratiche nell'utilizzo dell'IA per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi pubblici, e dei processi interni alle organizzazioni;
- iniziative congiunte, anche progettuali, utili a rafforzare l'infrastruttura digitale nazionale e a migliorare l'accesso, l'integrazione e la fruizione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche, dei cittadini e delle imprese;

ART. 3 – DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE PARTI

1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo;

- nei singoli accordi attuativi, di cui al successivo art. 6, stipulati in esecuzione dello stesso Accordo;
- negli eventuali allegati sia all'Accordo che agli accordi attuativi;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo.

ART. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI

1. Per la realizzazione delle citate finalità, le Parti mettono a disposizione le proprie competenze tecniche e scientifiche e le proprie risorse, in funzione degli obiettivi individuati all' art. 2 del presente Accordo.

In particolare, ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a coinvolgere l'altra Parte qualora si individuassero ulteriori ambiti di collaborazione nel rispetto delle leggi esistenti.

2. Le attività da svolgere congiuntamente, attraverso gli accordi attuativi di cui all'art.6 potranno prevedere:

- l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto tra le Parti, incaricato di definire e aggiornare il piano operativo delle attività e monitorarne l'attuazione;
- la condivisione di documentazione, risorse, competenze e strumenti utili al perseguimento degli obiettivi comuni;
- l'organizzazione di incontri periodici, workshop, seminari o altre iniziative di confronto e formazione, anche aperte a soggetti terzi;
- la partecipazione congiunta a progetti, bandi o programmi nazionali e internazionali coerenti con le finalità dell'accordo.

ART. 5 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO

1. L'ENEA individua quale responsabile dell'attuazione dell'Accordo il Direttore della Direzione DIGIT, in qualità di RTD dell'ENEA, Ing. Gianluca Calabretta, con il supporto dei

referenti tecnici dei singoli accordi attuativi.

2. L'AgID individua quale responsabile dell'attuazione dell'Accordo il Dirigente Area Interoperabilità, Dati e Accessibilità, Ing. Antonio Romano, con il supporto del referente tecnico.

3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

ART.6 - ACCORDI ATTUATIVI

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art.2, sarà oggetto di accordi attuativi specifici, ove dovranno essere puntualmente indicati:
- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
 - le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
 - l'eventuale ammontare delle entrate e delle spese nonché la relativa ripartizione delle stesse tra le Parti;
 - l'eventuale partecipazione finanziaria di soggetti terzi (nazionali, internazionali e comunitari);
 - il personale coinvolto e l'impegno necessario;
 - il luogo dell'esecuzione;
 - il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente e singolarmente dalle Parti;
 - le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati personali, anche con riferimento ai rispettivi ruoli svolti dalle Parti nel trattamento dei dati stessi, tenuto conto della varietà di attività previste, così da definire tutti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari;
 - i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni

contenute nei singoli accordi attuativi.

2. I singoli Accordi attuativi avranno una durata decorrente dalla data di perfezionamento degli stessi, sino al massimo della scadenza ultima dell'Accordo.

ART. 7 – ONERI FINANZIARI

1. La sottoscrizione del presente Accordo, che regola convergenti attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023, non comporta oneri finanziari tra le Parti, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti.
2. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo a provvedere, a proprie spese, alla copertura di qualsiasi costo dovesse derivare dall'attività di propria competenza, fatta eccezione nel caso in cui il singolo atto esecutivo di cui all' art. 6 del presente Accordo non disponga diversamente in tema di ripartizione delle entrate e delle spese; in tale caso prevarrà quanto stabilito nel singolo accordo operativo.

ART. 8 – DURATA

1. Il presente Accordo ha una validità di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso ed è prorogabile mediante comunicazioni formali trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, da trasmettersi entro tre mesi dalla scadenza.
2. Le Parti potranno convenire il rinnovo del presente Accordo per un ulteriore periodo di pari durata, mediante la sottoscrizione di apposito atto scritto e motivato, che attesti la perdurante sussistenza delle condizioni originarie e delle finalità della collaborazione.

ART. 9 – MODIFICHE, INTEGRAZIONI, RECESSO

1. L'Accordo può essere modificato e/o integrato d'intesa tra le Parti, con apposito Atto aggiuntivo, qualora sia considerato necessario ad un migliore perseguimento degli obiettivi nonché dei propri compiti istituzionali.

2. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse adeguatamente motivate, in qualsiasi momento, dandone preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte, tramite posta elettronica certificata.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il soggetto che si avvale della facoltà di recesso assicura che la stessa sia esercitata in modo da evitare pregiudizi alla controparte, e comunque alla realizzazione, di quanto previsto, fino a quel momento, da eventuali Accordi attuativi in corso.

ART. 10 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI

1. Ciascuna delle Parti rimane esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente Accordo e messo a disposizione per l'attuazione del medesimo.

2. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo sono di proprietà di AgID e di ENEA che possono utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nonché ai fini di promozione e formazione delle attività oggetto di collaborazione.

3. I diritti sui risultati delle attività del presente Accordo sono disciplinati di comune accordo tra le Parti nei singoli accordi attuativi, secondo le leggi applicabili in materia.

4. Sono comunque fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca e i diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori, di cui agli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

5. I dati utilizzati per le attività non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

6. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

ART. 11 - PUBBLICITÀ E UTILIZZO DEI LOGHI

1. Le Parti concorderanno, di volta in volta, i contenuti e le modalità di pubblicazione delle notizie relative a eventuali iniziative comuni svolte nell'ambito del presente Accordo.
2. Il logo di ciascuna delle Parti potrà essere utilizzato dall'altra Parte solo previa autorizzazione scritta di quest'ultima e nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.

ART. 12 - RISERVATEZZA

1. Le Parti s'impegnano a non utilizzare per scopi diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività previste tutte le informazioni acquisite in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, e a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte di cui dovesse venire, a qualunque titolo, a conoscenza.
2. Le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere riservati, anche a quei dipendenti e/o collaboratori ai quali la conoscenza della informazione è necessaria per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, il know-how nonché tutte le informazioni, non di dominio pubblico, scambiate in qualsiasi forma tra loro come "riservate" ovvero tutti i segreti anche commerciali, i documenti ed ogni altro dato e notizia ovvero invenzione, brevettabile e non brevettabile, o per la quale si dovrebbe chiedere protezione brevettuale in attuazione del presente Accordo. Pertanto, le suddette informazioni confidenziali e riservate non potranno essere divulgate e/o comunicate a terzi, né pubblicate e né utilizzate per qualsiasi altro scopo non collegato o connesso alle finalità di cui al presente Accordo, fatto salvo il formale benessere

dell'altra Parte.

ART. 13 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali conferiti necessariamente dalle Parti per la stipula del presente Accordo saranno trattati, in qualità di titolari autonomi, per le finalità strettamente necessarie alla stipula ed all'esecuzione dello stesso sulla base del presupposto normativo definito dall'art. 6, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento europeo 2016/679 (nel proseguo, "RGPD") e con le modalità e garanzie di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (nel proseguo, "Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal RGDP e dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

3. Le Parti si impegnano altresì ad individuare gli strumenti di trattamento dei dati più efficaci in seno ai singoli accordi attuativi, stipulati in attuazione del presente Accordo, ai sensi di quanto indicato all'art. 6 (anche con riferimento ai rispettivi ruoli – Titolare autonomo, Contitolare, Responsabile esterno - svolti dalle Parti nel trattamento dei dati stessi) a cui espressamente si rinvia.

ART. 14– COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni relative al presente Accordo saranno inviate ai seguenti indirizzi:

- per ENEA, Ing. Gianluca Calabretta – direzione.digit@enea.it;
- per AGID, Ing. Antonio Romano – romano@agid.gov.it.

ART. 15 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative richieste dalle normative vigenti per il proprio personale che, in virtù del presente Accordo quadro, sarà chiamato a frequentare le sedi dell'altra Parte in esecuzione delle attività di propria competenza.

ART. 16 – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE

1. Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non si possano risolvere in via bonaria e/o extragiudiziale, è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
3. Per tutte le controversie sorte nell'esecuzione ed interpretazione del presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 17 – NORME FINALI

1. Il presente accordo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
2. Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, assolta in modo virtuale da ENEA mediante "Autorizzazione n. 0023639 del 23/03/2016".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ENEA

Per l'Agenzia per l'Italia Digitale

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Ing. Giorgio Graditi

Ing. Mario Nobile